

Istituto Comprensivo Casteldaccia

Regolamento delle sedute del Collegio dei docenti, del Consiglio d'Istituto, dei Consigli di intersezione-interclasse-classe in modalità telematica

Riferimenti normativi

Il D.Lgs n. 85/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" disciplina l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa secondo i principi di efficienza, trasparenza ed economicità, nonché al fine di facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione.

Nello specifico, la possibilità di espletare attraverso il mezzo telematico le riunioni degli organi collegiali discende dall'interpretazione dei seguenti articoli:

- art. 4, comma 1: *"la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*;
- art.12, comma 1: *"le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione"*;
- art. 12, comma 2: *"le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni"*.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica, delle sedute del Collegio dei docenti ,del Consiglio d'istituto, dei consigli di intersezione-interclasse-classe dell'Istituto Comprensivo Casteldaccia "
2. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica", nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organi collegiali per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo, se non tutti, partecipi anche a distanza, in modalità sincrona, da luoghi diversi dalla sede in cui di norma l'organo si riunisce.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

Articolo 2 – Modalità di espletamento delle sedute

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumentazioni informatiche idonee a consentire la comunicazione in sincrono e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Tutte le strumentazioni utilizzate devono, in ogni caso, garantire la massima riservatezza delle comunicazioni e dei contenuti condivisi e permettere a tutti i partecipanti le stesse possibilità di: a) intervenire nella conversazione/dibattito; b) prendere visione di atti e documenti; c) scambiare e condividere atti e documenti; d) esprimere il proprio voto ai fini di eventuali delibere; e) approvare i verbali delle sedute.
3. Sono da considerare modalità di connessione adeguate: la teleconferenza, la videoconferenza, la videochat, la posta elettronica.
4. La riunione dell'organo collegiale in modalità telematica può essere utilizzata per deliberare

sulle materie di competenza dell'organo stesso, per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

Articolo 3 – Convocazione

1. La convocazione delle adunanze, in sessione ordinaria, degli organi collegiali “a distanza”, dovrà essere inviata, a cura del Dirigente scolastico, per il tramite della casella di posta elettronica dell'istituzione scolastica cui l'organo afferisce, a tutti i componenti dell'organo, con un preavviso di almeno cinque giorni, o in sessione straordinaria, un preavviso comunque non inferiore a tre giorni dalla data prevista per l'adunanza.
2. La convocazione dovrà contenere l'indicazione precisa della data e dell'ora, dei punti all'ordine del giorno e dello strumento telematico/applicativo informatico, che verrà utilizzato ai fini dell'espletamento a distanza della seduta.
3. Alle convocazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione, tramite mail da indirizzare alla casella di posta elettronica dell'istituzione scolastica.

Articolo 4 – Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
 - a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
 - c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale).La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

Articolo 5 – Verbale della seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
 - c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
 - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
 - f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza.
 - g) il contenuto della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;

h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

3. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante; non è consentita l'approvazione nella seduta successiva.

4. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Dirigente scolastico e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato .pdf, agli organi di competenza e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.

Articolo 6 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di emanazione all'Albo on line dell'Istituto Comprensivo Casteldaccia